

Comune di Terricciola

Provincia di Pisa

Regolamento di disciplina affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

(Deliberazione C.C. n° 22 del 29.06.2007)

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in pendenza di una revisione generale del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ed a complemento delle disposizioni dettate dalla Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), in conformità alle norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), al DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, alle Circ. MS 24/93 e MS n° 10/98;

2. Esso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Raccolta delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile. Le urne destinate alla conservazione all'interno dei cimiteri comunali non potranno avere dimensione superiore a 30X30X30.

2. L'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.



0110

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

P. Ghislandi

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. L'eventuale rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

4. In caso di rinuncia all'affidamento sarà effettuata la dispersione delle ceneri all'interno del cinerario comune o, fin tanto che non costruito, all'interno dell'ossario comune.

Art. 4 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in ambito cimiteriale e può avvenire in cella individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia loculo o ossario anche in presenza di un feretro ed anche in deroga alle norme che ne limitano l'utilizzo per le salme di predefiniti soggetti;

2. la durata della concessione è stabilita in 40 anni ed è soggetta al pagamento di apposita tariffa;

3. la tumulazione in tomba di famiglia, loculo, precedentemente concessi in uso per feretri, avrà durata massima equivalente al periodo concessorio residuo e comporta il pagamento della sola tariffa inerente i servizi cimiteriali di apertura e chiusura della tomba/loculo, salvo il diritto ad esigere la tariffa definita dal Comune ai sensi dell'art. 4 c.2 lett. a) del Decreto Ministero dell'Interno in data 1° luglio 2002, da parte del titolare della concessione che accetti di accogliere all'interno del sepolcro, fino al completamento della



capienza dello stesso, urne contenenti le ceneri di soggetti non previsti dal relativo contratto.

Per le tumulazioni previste dal presente si operano le restrizioni sanitarie alle operazioni di esumazione ed estumulazione.

b) Inumata :

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri,.
2. la durata della inumazione è prevista in 5 anni, prorogabili per frazioni annuali, fino alla durata massima di 10 anni;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,70 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,50. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

c) conservata all'interno del cimitero, in apposito edificio, verso pagamento della relativa tariffa una tantum;

d) conservata dal soggetto affidatario di cui all'articolo 3, tenuto a corrispondere tariffa una tantum;

Art. 5 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune o, fin tanto che non costruito, all'interno dell'ossario comune, in esenzione da tariffa, salvo quanto all'articolo 9 c. 2 lett. d);

2

O. Ghentoni

b) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali, qualora individuata dalla relativa cartografia planimetrica, verso pagamento della relativa tariffa;

c) all'interno di altre aree naturali eventualmente individuate allo scopo dalla Provincia di Pisa e dalla Regione Toscana a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

d) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

e) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

f) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

g) nei fiumi;

h) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 6- Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

Art. 7- Senso comunitario della morte

O. Ghewani

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero, a cura del Comune, apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto, per la cui apposizione verrà esatta una tariffa a titolo di recupero spese, che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La targa permarrà in sede per un tempo minimo di anni 5 anni. Compatibilmente con l'impianto cimiteriale e, pertanto, qualora previsti appositi spazi, è consentito ai dolenti chiedere la installazione in tali ambiti di piccole targhe commemorative, da essi stessi fatte realizzare, che non potranno avere dimensione superiore a 30X30, verso pagamento di apposita tariffa.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri ed in occasione della ricorrenza della festività dedicata ai defunti.

Art. 8 – Registri cimiteriali

In aggiunta alle duplici registrazioni tenute a cura del custode dei cimiteri secondo le vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria, presso l'Ufficio di Stato Civile sarà conservato Registro nel quale dovranno essere riportati:

A)

- generalità e residenza di ogni soggetto affidatario di urna cineraria che verrà conservata all'interno del territorio comunale
- i dati di identificazione del defunto cremato le cui ceneri sono contenute nell'urna
- luogo di conservazione dell'urna;

B)

- luogo di dispersione delle ceneri di cadavere umano avvenuta all'interno del territorio comunale;

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

C. F. Fiorini

Art. 9 – Istanze/denunce per l'affidamento/conservazione o la dispersione delle ceneri

1) La volontà del defunto di disperdere e/o di affidare le proprie ceneri a specifica persona, deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere alternativamente da:

- I. disposizione testamentaria;
- II. dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo art. 620 c.c.);
- III. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- IV. dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali;
- V. dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: attestata dai "coniunti" (coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori) mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale, con firma autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 DPR 445/2000;
- VI. prova testimoniale attraverso sentenza del giudice.

2) I soggetti titolati a custodire, all'interno del territorio comunale, ceneri umane, ferme restando le competenze del Comune sede dell'impianto di cremazione, e, quindi, quand'anche autorizzati dal medesimo, dovranno presentare istanza/denuncia all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terricciola contenente:

- a) le generalità e la residenza del richiedente/denunciante;
- b) I dati di identificazione del defunto;
- b) dichiarazione di assunzione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso ad eventuali controlli da parte del Comune;
- c) indicazione del luogo di loro conservazione posto all'interno del territorio comunale;
- d) indicazione del nominativo della persona a cui è consentita la consegna dell'urna che sottoscriverà il relativo verbale, qualora tale consegna non sia già avvenuta;
- d) dichiarazione di conoscenza delle norme vigenti in materia di dispersione non autorizzata di ceneri umane e delle altre norme volte a reprimere la profanazione in qualsiasi forma di "resti umani";
- e) dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui venga meno la volontà di custodia;

O. Gherardi

f) dichiarazione circa l'inesistenza di impedimenti alla consegna/custodia derivanti da provvedimenti delle competenti Autorità giudiziaria, di Pubblica sicurezza o Sanitaria;

g) dichiarazione di assunzione dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza;

h) ricevuta del versamento della tariffa una tantum dovuta a titolo di contributo spese amministrative di controllo.

3) I soggetti titolati a compiere dispersione di ceneri umane all'interno del territorio comunale o chiederne il compimento a cura di personale autorizzato dal Comune, debbono presentare istanza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terricciola contenente:

a) le generalità e la residenza del richiedente;

b) i dati di identificazione del defunto;

c) dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri;

d) specifica se per la dispersione è richiesta prestazione di personale comunale autorizzato (servizio facoltativo previsto per la sola dispersione all'interno del cinerario/ossario comunale);

e) dichiarazione circa il luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota, le modalità di smaltimento qualora non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

f) acclusa autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove è intendimento disperdere le ceneri;

g) dichiarazione circa l'inesistenza di impedimenti alla dispersione derivanti da provvedimenti delle competenti Autorità giudiziaria, di Pubblica sicurezza o Sanitaria;

h) ricevuta del versamento della tariffa prevista per il servizio facoltativo di cui alla lettera d).

4) I versamenti di cui al presente articolo, in caso di mancato accoglimento delle relative istanze, saranno trattenuti dall'Ente a titolo di concorso alle spese istruttorie.

5) Per un periodo di anni cinque decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento le istanze per l'affidamento o la dispersione di ceneri umane potranno concernere anche urne antecedentemente tumulate.



P. Brevani

Art. 10– Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita presso appositi locali, o, in mancanza la camera mortuaria, dei Cimiteri comunali, - per un periodo massimo di mesi dodici - ,dell'urna contenente le ceneri di soggetti aventi titolo all'accoglimento al loro interno dei propri resti. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario/Ossario comunale.

Art. 11 – Tariffe


1. La Giunta Comunale definirà le tariffe previste da questo Regolamento tenuto conto che la pratica della cremazione riveste utilità sociale.

Art. 12 – Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Terricciola promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche per quanto concerne gli aspetti economici, tramite gli organi di informazione ed il proprio sito internet. Specifica informativa è dedicata alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di loro conservazione o dispersione

Allegati

1. Delibera C.C. n. 22... del 29.06.2007





COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa
Via Roma, 37 — 56030 Terricciola (PI)
C.F.: 00286650502
Tel. 0587-656527 Fax 0587-655205
<http://www.comune.terricciola.pi.it>
<http://www.valdera.org>
E-Mail: segreteria@comune.terricciola.pi.it

Chaveroni

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4^a seduta dell'anno 2007

Atto n. 22 del 29/6/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

L'anno **DUEMILASETTE**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore 21,50 in Terricciola, nella Sala Comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, in data 18/6/2007 e dietro contestuale invito notificato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge.


Sono presenti e rispettivamente assenti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. GUERRINI Alessandro	X		10. TURCHI Giuseppe	X	
2. GIANETTI Giovanni	X		11. BRUNETTI Moreno		X
3. GHIONZOLI Simona	X		12. CARLONI Silvia	X	
4. PANICUCCI Sergio		X	13. ROSSI Lorenzo		X
5. PUGLIESI Franco	X		14. ARCENNI Matteo	X	
6. SEBASTIANI Silvano	X		15. DI PACO Massimo		X
7. GIUBBOLINI Gabriele		X	16. VIGNALI Claudia		X
8. BAGNOLI Simone	X		17. ATERELLI Elena		X
9. BINI Mirko	X				

Inizio Seduta: Presenti n. 10 Assenti n. 7

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, la **Dott.ssa Linda Chericoni Segretario del Comune**, che ne cura la verbalizzazione.

Presiede il **Dott. Alessandro Guerrini** nella sua qualità di Sindaco.



Presenti n. 11 Consiglieri per essere sopraggiunto, durante la trattazione del precedente argomento all'o.d.g., il Signor Gabriele Giubbolini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco Presidente illustrare la proposta iscritta al punto 4) dell'o.d.g. della seduta definendola scelta di civiltà, a prescindere dai personali convincimenti di ognuno;

UDITO il Consigliere Signor Matteo Arcenni, a sua volta ottenuto diritto di parola, dichiararsi favorevole anche in considerazione, egli afferma, dell'aumento del numero degli abitanti e della crescita della multi-etnicità della composizione della popolazione, che genera istanze diversificate da parte dei singoli, anche per quanto attiene il destino dei propri resti mortali;

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio Affari Generali in data 18/6/2007, unita al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal responsabile del servizio affari generali, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Presenti e votanti n. 11

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio Affari Generali in data 18/6/2007 e unita al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, corredata dei pareri di cui in premessa;

2) DI UNIRE altresì al presente atto n. 1 allegato.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione regolamento di disciplina affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti .

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione:

- In ordine alla regolarità tecnica:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**


Deri Renato



- In ordine alla regolarità contabile:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
L'ISTRUTTORI DIRETTIVO**

Rag. Maria Volpi



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'inumazione e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

CONSIDERATO CHE il Regolamento che all'art. 3 della detta legge prevedeva fosse approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore non è stato emanato;

CHE la Regione Toscana, nell'esercizio della propria potestà concorrente in materia, con Legge n.29 in data 31.5.2004, ha dettato disposizioni per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri, ove, segnatamente:

- affidatario dell'urna contenente le ceneri risulta poter essere "qualunque persona, ente od associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera b) numeri 1) e 2) della L. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b) n.i 3) e 4) della legge stessa;

R. Brunetti

- la potestà regolamentare dei Comuni è circoscritta alle modalità della dispersione delle ceneri oggetto dell'art.4 della Legge Regionale stessa;
- i Comuni sono chiamati a fornire ai cittadini dettagliate informazioni in ordine alla cremazione, all'affidamento delle ceneri ed alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse;
- affinché "non sia perduto il senso comunitario della morte", è previsto, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, nonché nel caso di dispersione delle ceneri, sia realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto;



CHE il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III – Stato Civile con nota prot. n°200700401 – 15100/16099 del 21.5.2007 ha reso parere ove, per quanto costituisce oggetto del presente regolamento, si argomenta:

- la materia della cremazione da intendersi devoluta alla competenza statale per i soli profili attinenti lo Stato Civile (art.3 c.1 lett.b L. 130/2001), sussistendo, per i restanti profili, competenza legislativa delle regioni e che, in mancanza di norme quadro statali (in sostituzione del previsto citato regolamento, secondo Disegno di Legge presentato alla Camera dei Deputati), sono perfettamente valide e da applicarsi a cura degli Ufficiali di Stato Civile, le norme regionali in materia;
- la consegna dell'urna ai familiari o la dispersione delle ceneri autorizzabile sono se prevista dalla normativa locale in essere;

CHE il Comune di Terricciola non è attualmente sede di impianto per la cremazione di cadaveri e resti umani;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute in data 16.5.2006 il quale, all'art.2, stabilisce la tariffa, *da corrispondere una tantum*, per la dispersione delle ceneri *all'interno dei cimiteri*, sia determinata dal Comune, entro il valore massimo di Euro 171,70 e possa essere differenziata in relazione al luogo di dispersione delle ceneri;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno in data 01.7.2002, parte ancora vigente dopo l'emanazione del Decreto in data 16.5.2006 suindicato, ove è stabilito la tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, sia determinata dal Comune in base alle seguenti voci di calcolo:

- a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;
- b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003 in quanto ricognitivo di ulteriori competenze comunali in materia, afferenti le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di loro conservazione (come da art. 80 del D.P.R. 10.9.1990 n°285);

CONSIDERATO infine CHE il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune di Terricciola non vieta né l'affidamento a terzi delle urne cinerarie né la dispersione delle ceneri;

RITENUTO doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei defunti relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

Ag. Ferricciola

RITENUTO legittimo e doveroso effettuare occasionali controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dall'affidatario, se posto all'interno del territorio comunale, quand'anche tale affidamento sia stato disposto da altro Comune, tipicamente perché sede di impianto di cremazione;

VISTO l'allegato schema di regolamento all'uopo predisposto dal Segretario dell'Ente;

VISTI il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;



DELIBERA

- 1) per tutto quanto in premessa argomentato e riferito, di approvare il regolamento di disciplina affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti che, sub A), forma parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- 2) di dare atto che la Giunta Comunale è chiamata a concorrere all'esecuzione del presente deliberato approvando le tariffe dal regolamento in parola previste, nel rispetto degli indirizzi ivi espressi.
- 3) di dare infine atto che il corrente provvedimento non comporta l'assunzione di ulteriori oneri a carico dell'ente.

La presente ha valore di proposta dello scrivente che si firma:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Deri Renato**

Terricciola, li 18/06/2007

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Guerrini



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Linda Chericoni

L. Chericoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 20 LUG. 2007.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Linda Chericoni



L. Chericoni

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione e' stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 20 LUG. 2007 per 15 giorni consecutivi, senza/~~con~~ n. _____ opposizioni.

Terricciola, li 29 FEB. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Linda Chericoni



L. Chericoni

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 15 AGO. 2007 per il decorso di 10 giorni dall'ultimo di affissione all'Albo Pretorio.

Terricciola, li 29 FEB. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Linda Chericoni



L. Chericoni